



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 4/2018

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA- SERV. DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
D.G.I.E.P.M.- Ufficio II

OGGETTO: Elezioni politiche del 4 marzo p. v.. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall'estero.
Elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.

In vista delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all'estero - ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d. P. R. 2 aprile 2003, n. 104 - sia per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche, ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 459/01, come inserito dalla legge n. 52/15.

Sommario

- 1) Elettori residenti all'estero da elenco unico aggiornato
- 2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni
- 3) Residenti all'estero optanti per il voto in Italia
- 4) Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere
- 5) Elettori temporaneamente residenti all'estero
- 6) Specifiche modalità tecnico-organizzative per l'esercizio del voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 art. 4-bis)
- 7) Stampa delle liste elettorali sezionali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

1) Elettori residenti all'estero da elenco unico aggiornato; formazione dell'elenco provvisorio

Come è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01.

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente, questa Direzione centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco provvisorio dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto, che è stato già trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Da tale elenco sono escluse:

- le posizioni dei minorenni al 4 marzo prossimo;
- le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi fino alla data del 29 novembre u.s. in via informatica dai comuni per mezzo dell'applicativo AnagAire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici con circolare n. 10 del 15 novembre 2017. L'elenco provvisorio degli elettori all'estero non comprende, quindi, gli eventuali aggiornamenti, inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data;
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- le posizioni di elettori residenti negli Stati di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01, come da conforme comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'elenco definitivo degli elettori dovrà poi essere comunicato da questa Direzione centrale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

L'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero è messo a disposizione sia delle prefetture, sia direttamente dei comuni per i dovuti controlli, attraverso la succitata applicazione denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.gov.it>). Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale della Prefettura-UTG, il quale, ove necessario, si rivolgerà a questa Direzione Centrale.

Nella suddetta applicazione, comunque, è disponibile la funzionalità "FAQ", in cui vengono fornite risposte ai quesiti più frequenti.

Si sottolinea l'assoluta importanza che ogni comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.

Le suddette cancellazioni - con i dati e secondo le modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni - dovranno essere segnalate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.

Si rileva la necessità che le eventuali **cancellazioni per decesso** degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 28° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro il **4 febbraio p.v.**, affinché possano essere segnalate dal comune stesso non oltre il giorno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

successivo al competente Ufficio consolare, onde evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma, del d. P. R. n. 223/67, per le cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Le SS.LL. dovranno richiamare l'attenzione dei comuni anche sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del d. P. R. n. 104/03: tale disposizione stabilisce che **tutti gli elettori** residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati **omessi pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati** (via pec, ove possibile, oppure per posta elettronica ordinaria o, se necessario per garantire il diritto al voto, anche via fax) dal comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto ed all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni posizione dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, **che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto ed all'invio del plico con la scheda.**

Come detto, tutte le suddette comunicazioni (di iscrizione o cancellazione) devono essere fatte, ove possibile, via pec agli uffici consolari di competenza i cui numeri ed indirizzi e-mail e pec - costantemente aggiornati - sono presenti sul sito del Ministero Affari Esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero > Rete diplomatica >).

Tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del d. P. R. n. 104/03. Come è noto, tali disposizioni prevedono che, su richiesta dell'Ufficio consolare, **il comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo.**

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità od omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempire a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Si rammenta che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco.

3) Residenti all'estero optanti per il voto in Italia

Questa Direzione Centrale - non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - inserirà, nella medesima applicazione "Elettori Estero" e per ciascun comune, l'**eventuale** elenco di elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia; si segnala che probabilmente molti comuni non avranno alcun nominativo nell'elenco in questione.

A ciascun elettore optante i comuni invieranno - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d. P. R. n. 104/03 entro il 7 febbraio (25° giorno antecedente) - la specifica cartolina-avviso Modello n. 2 - EP di colore verde, che sarà diversa da quella (Modello n. 3 - EP di colore rosso) che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza (di cui all'allegato).

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, faranno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per le elezioni politiche si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all'estero del plico con la scheda all'elettore).

4) Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere

Successivamente, sempre nella medesima applicazione ed una volta pervenute dal Ministero degli affari esteri le relative informazioni, verranno inserite in un apposito elenco le posizioni "stralciate" dall'elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc...).

5) Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dall'art. 2, comma 37, della legge 6 maggio 2015, n. 52, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, **entro il 31 gennaio 2018**, in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si vorranno sensibilizzare a vista i sindaci sulla **necessità che i comuni stessi inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.**

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, **previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali per le correnti elezioni politiche (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).**

Pertanto, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove dichiarare espressamente tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

E' stato già trasmesso in allegato alla circolare di questa Direzione Centrale n. 1 del 2018 - al fine di permetterne la necessaria **diffusione a vista** con ogni mezzo ritenuto idoneo tra cui in ogni caso il sito internet della prefettura e quello di ogni comune - l'apposito **modello di opzione** che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello - come di consueto in formato PDF - editabile con alcuni campi resi obbligatori - consente l'utilizzazione da parte di tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi **valide**, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, **trasmette immediatamente** a questa Direzione centrale, **mediante apposita procedura informatica**, entro e **non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse, e cioè entro il suddetto trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia (31 gennaio p. v.)**, le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile - all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione" - per gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione. In tale applicazione "Elettori Estero" è inserita la funzione "Gestione Temporanei" che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

A tale scopo, gli amministratori di prefettura dovranno inserire nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni D.A.I.T. gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori Estero". Si rammenta che il ruolo da attribuire alle utenze è "EE_comune".

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso la Prefettura di competenza. Tali responsabili potranno, qualora non siano efficaci le funzionalità correttive a loro disposizione, contattare il gruppo competente all'indirizzo sie.sbloccoutenze@interno.it.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale della Prefettura-UTG, il quale, ove necessario, si rivolgerà a questa Direzione Centrale.

Il termine del **trentaduesimo giorno** per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali in termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei comuni come presupposti essenziali per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si vorrà richiamare l'attenzione degli stessi Enti ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, svolgendo nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

contempo attenta opera di **vigilanza sulla tempestività** delle comunicazioni a questa Direzione, atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, **eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione** ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri.

Si ribadisce che le opzioni pervenute al comune entro la scadenza del 31 gennaio dovranno essere considerate valide.

Ove il comune sia impossibilitato a comunicarle a questo Dicastero con l'apposita procedura informatica, il comune stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni alla sede consolare - purché si ripete pervenute entro il 31 gennaio - per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Si esprime, inoltre, l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

6) Specifiche modalità tecnico-organizzative per l'esercizio del voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 art. 4-bis)

Come già rappresentato con le circolari nn. 3 e 40 del 2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione della prescrizione di cui all'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificata dalla legge n. 52/15.

Alla luce della suddetta Intesa, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.**

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica a questo Dicastero anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si soggiunge, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Si vorrà, quindi, richiamare l'attenzione dei Sindaci e degli Uffici elettorali affinché gli stessi, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

7) Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che, d'intesa con le Commissioni elettorali circondariali, le liste sezionali vengano ricompilate (dopo il "blocco" delle liste stesse) in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

In tale contesto, non dovranno, ovviamente, essere inseriti nelle predette liste sezionali tutti gli elettori della circoscrizione Estero (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati in cui si vota per corrispondenza, nonché



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

gli elettori temporaneamente all'estero comunicati a questa Direzione con le suddette modalità informatiche).

Tali elettori saranno infatti inseriti nel suddetto elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell'Interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e pertanto i medesimi dovranno essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero".

Si segnala, tuttavia, che, nei comuni in cui vi sia contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, gli elettori della circoscrizione Estero non dovranno essere depennati dalle liste sezionali, ma si dovrà apporre sulle medesime liste, accanto ai nominativi di tali elettori, la specificazione del tipo di consultazione alla quale essi possono partecipare presso l'Ufficio elettorale di sezione (ad esempio: vota solo per le elezioni regionali).

Ovviamente, gli optanti per il voto in Italia e i residenti in Stati in cui non è ammesso il voto corrispondenza devono, in ogni caso, essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto nel seggio di iscrizione nel territorio nazionale.

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro il 14 febbraio p.v..

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Sindaci, Segretari Comunali, Ufficiali Elettorali nonché ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e vigilando sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

QR/

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Grazia Nicolò)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ALLEGATO

*Lista degli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza
ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01
(salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis della suddetta legge)*

1	Bhutan
2	Burkina Faso
3	Costa d'Avorio
4	Cuba
5	Gabon
6	Indonesia
7	Iraq
8	Liberia
9	Libia
10	Niger
11	Repubblica del Sud Sudan
12	Repubblica Popolare Democratica di Corea
13	Sierra Leone
14	Siria
15	Somalia
16	Timor Orientale
17	Ucraina
18	Yemen
19	Zimbabwe